Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 28 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1967, n. **571.**
Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218: « Provvedimenti per l'edilizia popolare ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218, è sostituito con il seguente:

« Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione è già stata ultimata o collaudata ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 luglio 1967, n. **572.**
Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti due:

« Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti

infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonchè dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente altro:

« La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — MANCINI — REALE — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 luglio 1967, n. 573.

Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l'indennità d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

All'onere di lire 11.850.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 luglio 1967, n. 574.

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni od infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo, l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

Art. 2.

Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione è riliquidata con effetto dal 1° gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento delle condizioni predette.

Art. 3.

All'onere di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto.

All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1967, n. 575.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per il bacino di carenaggio di Trieste un contributo per la costruzione di un bacino fisso di carenaggio, con annesso impianto di degasificazione delle navi, nel porto di Trieste. Il contributo non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e, comunque, l'importo di lire 8 miliardi.

Le modalità di erogazione del contributo previsto dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

La somma di lire 8 miliardi di cui all'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 2 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1969-1970 e di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI — NATALI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1967, n. 576.

Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1967, n. **577**.

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **578**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Anatomia topografica;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Chirurgia toracica;
Istochimica;
Nefrologia di interesse chirurgico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967.

Proroga del termine assegnato alla Società Alfa Romeo pel compimento delle espropriazioni e dei lavori relativi alla costruzione del binario di raccordo fra lo stabilimento di Arese (Milano) della Società stessa e la stazione di Garbagnate delle Ferrovie Nord Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1965, con il quale il binario di raccordo fra lo stabilimento di Arese (Milano) della Società Alfa Romeo e la stazione di Garbagnate delle Ferrovie Nord Milano è stato dichiarato opera di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed è stato assegnato il termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Vista l'istanza della Società Alfa Romeo in data 11 gennaio 1967, con la quale si chiede che il termine come sopra stabilito venga prorogato di due anni;

Ritenuto che la costruzione del nuovo stabilimento, al cui servizio il binario di raccordo è destinato, è stata, per ragioni indipendenti dalla volontà della richiedente, sinora realizzata solo parzialmente ed è ancora lontana dal compimento;

Ritenuto che per quanto sopra è stata sinora accantonata la costruzione del binario di raccordo, il cui esercizio sarà economico solo allorchè la produzione del nuovo stabilimento avrà raggiunto il volume per cui è stato progettato;

Ritenuto peraltro che la realizzazione integrale dello stabilimento di Arese, che dovrà sostituire quello di

Milano, è tuttora nei programmi della Società Alfa Romeo, sì che persistono le ragioni che hanno giustificato la declaratoria di pubblica utilità;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' prorogato a tutto il 17 dicembre 1969 il termine assegnato alla Società Alfa Romeo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori per la costruzione del binario di raccordo tra lo stabilimento di Arese (Milano) della Società stessa e la stazione di Garbagnate delle Ferrovie Nord Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

SCALFARO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1967
Reg. n. 110 bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 177

(7944)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale in data 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 395, con il quale il sig. Luigi Castaldi venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Considerato che il sig. Castaldi, in data 3 aprile 1967, ha dichiarato al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano di non essere in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti delle contropartite di Borsa e della clientela;

Ritenuto, altresì, che il tentativo di amichevole componimento dell'insolvenza, compiuto dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, non ha avuto esito favorevole e che, pertanto, la Deputazione di Borsa, in data 5 aprile 1967, ha denunciato il sig. Castaldi al Tribunale civile di Milano, a termini dell'art. 16 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Ritenuto che il sig. Luigi Castaldi è stato escluso dai locali di Borsa, con provvedimento della Deputazione di Borsa, a decorrere dal 20 aprile 1967, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Considerato che il sig. Luigi Castaldi ha perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, della citata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Vista la lettera del 28 aprile 1967, n. 3923, dell'ispettore generale del Tesoro presso la Borsa valori di Milano, con la quale si propone la revoca del sig. Luigi Castaldi dalla carica di agente di cambio;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e lo art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Luigi Castaldi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano con effetto dal 3 aprile 1967.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 362

(7900)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1967.

Approvazione dei nuovi moduli per il bilancio preventivo ed il rendiconto generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 53 del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 29, ed i moduli del bilancio preventivo e del rendiconto generale consuntivo allegati al regolamento stesso;

Considerata l'opportunità di aggiornare i predetti moduli per adeguarli alle mutate caratteristiche delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione ai nuovi compiti loro affidati;

Visto l'art. 58, ultimo comma, del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con d. l. 28 aprile 1937, n. 524;

Tenuta presente la necessità di uniformare i bilanci delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle norme contenute nella legge 1° marzo 1964, n. 62, concernente il bilancio dello Stato ed i bilanci degli Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1968, il bilancio preventivo ed il rendiconto generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura saranno compilati secondo i moduli allegati al presente decreto e contraddistinti, rispettivamente, dalle lettere *A*) e *B*).

Art. 2.

Ai capitoli indicati nei moduli predetti potranno aggiungersene altri, a seconda delle speciali o straordinarie esigenze delle singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Roma, addì 10 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

MODULO *A*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

di

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 19 . . .

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti deliberati per il presente bilancio	Stanziamenti approvati per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
N.	DENOMINAZIONE					
1	2	3	4	5	6	7
	ENTRATA					
1	Avanzo di gestione del precedente esercizio (19. .)					
	TITOLO I					
	Entrate tributarie					
	Categoria 1ª: Imposte:					
2	Imposta camerale					
3	Imposta sul commercio temporaneo e girovago					
4	Sovrimposta sui redditi dei terreni e dei fabbricati					
5	Contributi sui premi delle assicurazioni sociali					
	Totale della Categoria 1ª					
	Categoria 2ª: Diritti					
6	Diritti sugli atti e sui certificati					
7	Diritti per altri servizi					
	Totale della Categoria 2ª					
	Totale delle entrate tributarie					
	TITOLO II					
	Entrate extra tributarie					
	Categoria 3ª: Rendite patrimoniali					
8	Pigioni, fitti ed altri proventi immobiliari					
9	Interessi su titoli					
10	Interessi su conti correnti e diversi					
11	Altri proventi mobiliari					
	Totale della Categoria 3ª					
	Categoria 4ª: Proventi vari					
12	Contributi obbligatori					
13	Contributi volontari					
14	Proventi da pubblicazioni					
15	Proventi e recuperi vari					
	Totale della Categoria 4ª					
	Totale entrate extra tributarie					
	Totale entrate trib. ed extra trib.					

N.	INTESTAZIONE DEI CAPITOLI DENOMINAZIONE	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti deliberati per il presente bilancio	Stanziamenti approvati per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
1	2	3	4	5	6	7
	TITOLO III					
	Entrate in conto capitale					
	Categoria 5ª: Alienazioni di beni					
16	Alienazioni di beni immobili					
17	Alienazioni di beni mobili					
18	Alienazioni e rimborsi di titoli					
	Totale della Categoria 5ª					
	Categoria 6ª: Mutui passivi e crediti patrimoniali					
19	Mutui passivi					
20	Riscossione quote mutui attivi					
21	Depositi cauzionali					
	Totale della Categoria 6ª					
	Categoria 7ª: Ammortamenti					
22	Ammortamento di beni patrimoniali					
	Totale della Categoria 7ª					
	Totale delle entrate in conto capitale					
	TITOLO IV					
	Contabilità speciali					
	Categoria 8ª: Partite di giro					
23	Ritenute fiscali					
24	Altre ritenute di legge riguardanti il personale					
25	Diverse					
	Totale della Categoria 8ª					
	Categoria 9ª: Servizi speciali					
26	Iniziative zootecniche					
27	Depositi per migliorie boschive e simili					
28	Consorzio provinciale rimboschimento					
29	Contributi a favore di aziende artigiane, ecc.					
30	Cantieri di lavoro, corsi di qualificazione, ecc.					
31	Fondo speciale disciplina riproduzione bovina					
32	Varie					
	Totale della Categoria 9ª					
	Categoria 10ª: Gestioni speciali					
33	Oblazioni extragiudiziali					
34	Trattamento di quiescenza del personale					
35	Alloggi per i dipendenti					
	Totale della Categoria 10ª					
	Totale delle entrate per contabilità speciali					
	Totale generale delle entrate					

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiusto (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti deliberati per il presente bilancio	Stanziamenti approvati per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
N.	DENOMINAZIONE					
1	2	3	4	5	6	7
	SPESA					
1	Disavanzo di gestione del precedente esercizio (19. .)					
	TITOLO I					
	Spese correnti					
	Categoria 1ª: Spese di amministrazione					
2	Gettoni di presenza, indennità e rimborso spese agli Amministratori, ai Revisori, ai membri di Commissioni e Comitati					
3	Spese di rappresentanza					
4	Compensi a consulenti ed esperti					
5	Stipendi e paghe al personale					
6	Compensi per lavoro straordinario					
7	Compensi speciali di cui all'art. 6 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19					
8	Spese ed indennità per missioni del personale					
9	Indennità varie e quote sui diritti di segreteria					
10	Oneri per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza					
11	Pensioni dirette e di riversibilità					
12	Concorso spese per il personale distaccato al Servizio centrale					
13	Sussidi al personale o contributi alla Cassa mutua					
14	Fitti e pigioni					
15	Spese per funzionamento uffici ed acquisto beni di consumo					
16	Spese per redazione e stampa di pubblicazioni camerali					
17	Spese per il servizio di cassa					
18	Spese per l'applicazione e la riscossione delle imposte					
19	Rimborsi ai contribuenti ed agli esattori					
20	Spese ed onorari per giudizi					
21	Spese casuali					
	Totale della Categoria 1ª					
	Categoria 2ª: Oneri e spese patrimoniali					
22	Interessi di mutui passivi e di debiti diversi					
23	Imposte, sovrimposte e tasse					
24	Manutenzione ed assicurazione di stabili e di mobili					
25	Ammortamento di beni patrimoniali					
	Totale della Categoria 2ª					

N.	INTESTAZIONE DEI CAPITOLI DENOMINAZIONE	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti deliberati per il presente bilancio	Stanziamenti approvati per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
1	2	3	4	5	6	7
	Categoria 3ª: Interventi per lo sviluppo economico					
26	Interventi a favore dell'agricoltura					
27	Interventi a favore dell'industria					
28	Interventi a favore dell'artigianato					
29	Interventi a favore del commercio					
30	Interventi a favore del turismo					
31	Interventi a favore della viabilità, dei trasporti e delle comunicazioni					
32	Interventi a favore dell'istruzione					
33	Spese per studi, ricerche, indagini e rilevazioni					
34	Concorsi, esposizioni, congressi e manifestazioni varie					
35	Contributi alle Unioni tra Camere di C.I.A.A., a Camere di commercio all'estero e miste in Italia					
36	Contributi a Centri di studio e ricerche economico-sociali, a Centri operativi di commercio estero e ad altri organismi creati dalle Camere di C.I.A.A. e dalle loro Unioni					
	Totale della Categoria 3ª					
37	Fondo di riserva					
	Totale delle spese correnti					
	TITOLO II					
	Spese in conto capitale					
	Categoria 4ª: Investimenti patrimoniali					
38	Acquisto di stabili e restauri straordinari					
39	Acquisto di mobili ed attrezzature e spese per la biblioteca					
40	Acquisto di titoli					
	Totale della Categoria 4ª					
	Categoria 5ª: Mutui					
41	Mutui attivi					
42	Ammortamento mutui passivi					
43	Depositi cauzionali					
	Totale della Categoria 5ª					
	Totale delle spese in conto capitale					

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti deliberati per il presente bilancio	Stanziamenti approvati per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
N.	DENOMINAZIONE					
1	2	3	4	5	6	7
	TITOLO III					
	Contabilità speciali					
	Categoria 6ª: Partite di giro					
44	Versamento ritenute fiscali					
45	Versamento altre ritenute di legge riguardanti il personale					
46	Diverse					
	Totale della Categoria 6ª					
	Categoria 7ª: Servizi speciali					
47	Iniziative zootecniche					
48	Depositi per migliorie boschive e simili					
49	Consorzio provinciale rimboschimento					
50	Contributi a favore di aziende artigiane, ecc.					
51	Cantieri di lavoro, corsi di qualificazione, ecc.					
52	Fondo speciale disciplina riproduzione bovina					
53	Varie					
	Totale della Categoria 7ª					
	Categoria 8ª: Gestioni speciali					
54	Oblazioni extragiudiziali					
55	Trattamento di quiescenza del personale					
56	Alloggi per i dipendenti					
	Totale della Categoria 8ª					
	Totale spese per contabilità speciali					
	Totale generale delle spese					

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI		Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti deliberati per il presente bilancio	Stanziamenti approvati per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
N.	DENOMINAZIONE					
1	2	3	4	5	6	7
	RIASSUNTO					
	Entrate tributarie ed extra tributarie					
	Spese correnti					
	Avanzo o disavanzo					
	Entrate in conto capitale					
	Spese in conto capitale					
	Avanzo o disavanzo					
	Entrate per contabilità speciali					
	Spese per contabilità speciali					
		Pareggio				
	Avanzo o disavanzo di gestione dell'esercizio precedente					

Deliberato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella sua adunanza del . . . . . . con deliberazione n. . . . . . .

IL PRESIDENTE

Il Capo ragioniere Il Segretario generale

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

MODULO *B*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

di

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO

19 . . .

Parte I - RENDICONTO FINANZIARIO

Conto del bilancio

INTESTAZIONE DEI CAPITALI		COMPETENZE DELL'ESERCIZIO 19..					RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				Totale dei residui vigenti alla chiusura dell'esercizio 19.. (col. 5 + col. 11)	Annotazioni
N.	Denominazione	Stanziamenti approvati dal Ministero	Riscossioni e pagamenti dell'anno sugli stanziamenti della colonna precedente	Somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'esercizio sugli stanziamenti di cui alla col. 3	Accertamento dell'esercizio (col. 4 + col. 5)	Maggiori entrate e spese (+) e minori entrate e spese (—) (differenza tra col. 3 e col. 6)	Residui risultanti alla col. 12 del Rendiconto per l'esercizio precedente	Riscossioni e pagamenti fatti nell'anno in conto residui precedenti	Variazioni avvenute nei residui (da giustificarsi con allegati)	Residui che rimangono vigenti alla chiusura dell'esercizio (col. 8-9 ± 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Conto della competenza

Entrate tributarie ed extra tributarie accertate nell'esercizio	L	
Spese correnti accertate nell'esercizio	L	
Avanzo / Disavanzo		L . . . .
Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio	L	
Spese in conto capitale accertate nell'esercizio	L	
Avanzo / Disavanzo		L . . . .
Entrate per contabilità speciali accertate nell'esercizio	L	
Spese per contabilità speciali accertate nell'esercizio	L	
	Pareggio	
Avanzo / savanzo totale di competenza		L . . . .

Conto di cassa

Riscossioni per entrate tributarie	L	
Riscossioni per entrate extratributarie	L	
Riscossioni in conto capitale	L	
Riscossioni per contabilità speciali	L	
Riscossioni in conto residui	L	
Totale delle riscossioni		L . . . .
Pagamenti per spese correnti	L	
Pagamenti in conto capitale	L	
Pagamenti per contabilità speciali	L	
Pagamenti in conto residui	L	
Totale dei pagamenti	L	
		L . . . .
Differenza tra riscossioni e pagamenti		L . . . .
Fondo di cassa al principio dell'esercizio		L . . . .
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		L . . . .

Situazione generale finanziaria al 31 dicembre 19 . .

Residui attivi dei Titoli		
I - Entrate tributarie	L	
II - Entrate extra tributarie	L	
III - Entrate in conto capitale	L	
IV - Entrate per contabilità speciali	L	
Totale dei residui attivi +		L . . . .
Residui passivi dei Titoli		
I - Spese correnti	L	
II - Spese in conto capitale	L	
III - Spese per contabilità speciali	L	
Totale dei residui passivi —		L . . . .
Differenza		L . . . .
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		L . . . .
Avanzo / Disavanzo di gestione		L . . . .

Parte II - RENDICONTO PATRIMONIALE

Conto del patrimonio

Patrimonio netto al principio dell'esercizio	L. . . . .
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	L. . . . .
Aumento / Diminuzione dell'esercizio	L. .

Dimostrazione della variazione

			Aumenti	Diminuzioni
Entrate tributarie ed extra tributarie accertate nell'eserciezio		L.		
Spese correnti accertate nell'esercizio		L. . . .	L.	L. . . . .
Variazioni in aumento ai residui attivi		+ L.		
Variazioni in diminuzione ai residui passivi		+ L.		
		+ L.		
Variazioni in diminuzione ai residui attivi	— L.			
Variazioni in aumento ai residui passivi	— L.	— L.	L.	L. . . . .
Variazioni iscritte in inventario che non hanno relazione con operazioni in conto capitale:				
Aumento di attivo	L.			
Diminuzioni di passivo	L.	+ L.		
Diminuzione di attivo	L.			
Aumento di passivo	L.	— L.	L.	L. . . . .
Differenza tra le valutazioni d'inventario e le contabilizzazioni in conto capitale:				
Maggior prezzo d'inventario di beni acquistati		+ L.		
Minor prezzo d'inventario di beni venduti		+ L.		
		+ L.		
Minor prezzo d'inventario di beni acquistati	— L.			
Maggior prezzo d'inventario di beni venduti	— L.	— L. . . .	L.	L. . . . .
			+ L.	— L. . . . .

Aumento / Diminuzione dell'esercizio	L. . . . .

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 19 . .

ATTIVO		Riferimento al consuntivo Parte I	Somme
Beni immobili:			
destinati ad uso d'ufficio	L.		
non destinati ad uso d'ufficio	L.		
Beni mobili:			
Mobilio	L.		
Biblioteca	L.		
Attrezzature varie	L.		
Autovetture	L.		
Titoli, obbligazioni, ecc.			
Fondo di cassa			
Crediti:			
Mutui attivi	L.		
Depositi cauzionali	L.		
Residui attivi	L.		
Totale dell'attivo			
Contabilità speciali:			
Iniziative zootecniche			
Depositi per migliorie boschive e simili			
Consorzio provinciale rimboschimento			
Contributi a favore di aziende artigiane, ecc.			
Cantieri di lavoro, corsi di qualificazione, ecc.			
Fondo speciale disciplina riproduzione bovina			
Oblazioni extragiudiziali			
Trattamento di quiescenza del personale			
Alloggi per i dipendenti			
. . . .			
. . . .			
Totale			

PASSIVO		Riferimento al consuntivo Parte I	Somme
Oneri patrimoniali:			
Ammortamento di beni patrimoniali			
Debiti:			
Mutui passivi	L.		
Debiti di c/c per scoperto di cassa	L.		
Depositi cauzionali	L.		
Residui passivi	L.		
Totale del passivo			
Patrimonio netto			
Totale a pareggio			
Contabilità speciali:			
Iniziative zootecniche			
Depositi per migliorie boschive e simili			
Consorzio provinciale rimboschimento			
Contributi a favore di aziende artigiane, ecc.			
Cantieri di lavoro, corsi di qualificazione, ecc.			
Fondo speciale disciplina riproduzione bovina			
Oblazioni extragiudiziali			
Trattamento di quiescenza del personale			
Alloggi per i dipendenti			
. . . .			
. . . .			
Totale			

Variazioni inscritte nell'inventario

Nº della partita dell'In-ventario	Causale della variazione fatta nell'Inventario	Riferimento al rendiconto Parte I (1)	Somma delle variazioni		Nº della partita dell'In-ventario	Causale della variazione fatta nell'Inventario	Riferimento al rendiconto Parte I (1)	Somma delle variazioni	
			Dipendenti dal Titolo «Conto capitale»	Non dipendenti dal Titolo «Conto capitale»				Dipendenti dal Titolo «Conto capitale»	Non dipendenti dal Titolo «Conto capitale»
	Variazioni dell'attivo					*Variazioni del passivo*			
Aumenti					Aumenti				
Diminuzioni					Diminuzioni				

(1) Indicare il numero del capitolo di bilancio in cui figura l'entrata o la spesa riferibile a ciascuna variazione .

Deliberato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella sua adunanza del . . . . con deliberazione n . . . .]

IL PRESIDENTE

Il Capo ragioniere Il Segretario generale

Visto, *il Ministro per l'industria commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(7364)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Massa Carrara ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Massa Carrara, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Massa Carrara e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi per ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Massa Carrara in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Massa

1) Massa
2) Montignoso

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Carrara

1) Carrara
2) Fosdinovo

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Pontremoli

1) Bagnone
2) Filattiera
3) Pontremoli
4) Zeri

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Aulla

1) Aulla
2) Podenzana
3) Tresana

Distretto d'imposte di Pontremoli

1) Mulazzo
2) Villafranca in Lunigiana

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Aulla

1) Comano
2) Licciana Nardi

Distretto d'imposte di Fivizzano

1) Casola in Lunigiana
2) Fivizzano

(7992)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Rieti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 144 del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1965, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Rieti ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Rieti dal 3 ottobre al 3 dicembre 1966, relative ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso alla determinazione delle zone soggette a limitazioni ed al decreto ministeriale sopracitato sono state proposte, nei termini prescritti da parte di dodici ditte proprietarie di terreni ricadenti in dette zone, opposizioni, rigettate, perchè ritenute infondate, per i motivi specificati nel decreto n. 3 in data 13 giugno 1967, notificato agli interessati, a mezzo di ufficiale giudiziario;

Decreta:

La mappa anzidetta delle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti in vicinanza dello aeroporto di Rieti è esecutiva con annotazione apposta dall'Ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(8060)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Brindisi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Brindisi;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Brindisi, come segue:

Direzione di atterraggio:

A: 137° - 317°;
B: 52° - 232°.

Lunghezza di atterraggio:

A: superiore a ml. 1500;
B: superiore a ml. 1500.

Livello medio dell'aeroporto: mt. 8,00 s.l.m.;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

A: Testata N.O.: mt. 7,00 s.l.m.;
Testata S.E.: mt. 5,00 s.l.m.;
B: Testata N.E.: mt. 2,00 s.l.m.;
Testata S.O.: mt. 15,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(8058)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Autorizzazione al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, come azienda bancaria, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna e Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1950, col quale il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è stato autorizzato a compiere, come azienda bancaria, operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio delle province del Lazio;

Vista la domanda presentata dallo stesso Banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, come azienda bancaria, col decreto in data 25 ottobre 1950, di che in premessa, è estesa al territorio delle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna e Marche.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella menzionata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8261)

DECRETO PREFETTIZIO 6 luglio 1967.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1965, n. 581, Div. T. relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° marzo 1965-29 febbraio 1968;

Considerato che il dott. Alessandro Santagata, segretario del predetto Consesso ha cessato di far parte del Ministero della sanità in data 13 febbraio 1967 e, che pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione in data 27 giugno 1967, n. 821, fatta dal medico provinciale di Pescara, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, nella persona del dott. Giulio Levante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

a) il dott. Alessandro Santagata cessa di far parte del Consiglio provinciale di sanità, quale segretario, dalla data del 13 febbraio 1967, per il motivo sopraindicato;

b) il dott. Giulio Levante, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Alessandro Santagata.

Pescara, addì 6 luglio 1967

Il prefetto: NITRI

(8067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di ratifica relativi al Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee e al Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

Il 30 giugno 1967, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 maggio 1966, n. 437, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 25 giugno 1966, ha avuto luogo a Roma il deposito degli strumenti di ratifica italiano e degli altri cinque Stati membri della Comunità relativi al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e al Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

Ai sensi dell'art. 38 del Trattato e dell'art. 13 della Decisione, il Trattato, il Protocollo e la Decisione sono entrati in vigore il 1° luglio 1967.

(8040)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1967, la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara viene prorogata fino al 30 aprile 1968 ed il dottor Francesco Paolo Ciaccia è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1963, nonchè con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1967, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(7845)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 332, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal signor Mangone Francesco, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 27 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,01	623,90	623,89	623,90	623,90	—	623,90	623,90	623,95	623,92
$ Can.	579,67	579,75	579,75	579,75	579,75	—	579,75	579,75	579,80	579,75
Fr. Sv.	144,38	144,37	144,36	144,365	144,40	—	144,36	144,365	144,37	144,38
Kr. D.	89,88	89,85	89,85	89,855	90 —	—	89,86	89,855	89,88	89,86
Kr. N.	87,29	87,25	87,30	87,26	87,25	—	87,275	87,26	87,28	87,27
Kr. Sv.	121,12	121,12	121,15	121,145	121,05	—	121,16	121,145	121,12	121,10
Fol.	173,47	173,47	173,4750	173,50	173,40	—	173,50	173,50	173,50	173,50
Fr. B.	12,57	12,573	12,5750	12,5730	12,575	—	12,573	12,5730	12,57	12,57
Franco francese	127,34	127,31	127,26	127,305	127,35	—	127,315	127,305	127,34	127,32
Lst.	1738,75	1737,85	1737,65	1737,90	1738 —	—	1737,90	1737,90	1738,50	1738 —
Dm. occ.	156,07	156 —	155,94	155,88	156 —	—	155,95	155,88	156,04	156,05
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1815	24,18	—	24,1805	24,1815	24,18	24,18
Escudo Port.	21,71	21,71	21,69	21,69	21,75	—	21,703	21,69	21,73	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,42	10,4150	10,42	—	10,409	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 27 luglio 1967

Rendita 5% 1935	103,70
Redimibile 3,50% 1934	100,70
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,60
Id. 5% (Ricostruzione)	96,50
Id. 5% (Riforma fondiaria)	94,95
Id. 5% (Città di Trieste)	95,175
Id. 5% (Beni Esteri)	94,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1967

1 Dollaro USA	623,90
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	144,362
1 Corona danese	89,857
1 Corona norvegese	87,267
1 Corona svedese	121,152
1 Fiorino olandese	173,50
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	127,31
1 Lira sterlina	1737,90
1 Marco germanico	155,915
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,696
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Alberto Ravaioli, nato a Ravenna il 15 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 3 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(7726)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex greto del torrente Lerone, nei comuni di Arenzano e di Cogoleto (Genova).

Con decreto 15 luglio 1967, n. 724, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, di un terreno costituente ex greto del torrente Lerone, segnato nel catasto del comune di Cogoleto (Genova) al foglio n. 16, mappale 192 (mq. 1560); 192/2 (mq. 8017) e nel catasto del comune di Arenzano (Genova), al foglio n. 24, mappale 89/2 (mq. 240) e quindi di complessivi mq. 9817, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 maggio 1965 dall'Ufficio del genio civile di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8029)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società U.I.T.E., con sede in Genova.

Con decreto 4 luglio 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, la Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società U.I.T.E., con sede in Genova, assume la denominazione di Cassa di soccorso a favore del personale dipendente dalla Azienda Municipalizzata Trasporti (A.M.T.) con sede in Genova.

(8032)

Rettifica del nominativo del commissario liquidatore della Società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo), in liquidazione ex art. 2544 del Codice civile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1967 il nominativo del commissario liquidatore della Società « Oleificio Cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo), indicato come « Cattaneo G. Maria » nel decreto ministeriale di scioglimento della Cooperativa stessa, in data 22 maggio 1965, pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1965, è stato rettificato in « Capitanio G. Maria ».

(8211)

Errata-corrige

Il testo del comunicato concernente lo scioglimento della Società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1965, dopo le parole « rep. numero 118/5388 », è così integrato: « è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del... ».

(8210)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 agosto 1965, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montepulciano di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena) e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375 e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1965, relativo alla nomina del geom. Mario Mari a commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il geom. Mario Mari è deceduto, e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il geom. Guido Crociani è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1967

Il Governatore: CARLI

(8262)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma italiana

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda di data 6 febbraio 1967, presentata dal sig. Kuel Quirino per la riduzione del cognome nella forma italiana di « Cuel »;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Considerato che la domanda del sig. Kuel è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Merano e all'albo del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige - Ufficio del Vice Commissario - Bolzano senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Al sig. Kuel Quirino nato a Lagundo il 29 novembre 1912, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cuel.

Con il presente decreto viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie del predetto, signora Cristofori Ida ed alla figlia Maria Antonia

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° luglio 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(7831)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Venezia per il pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocento posti di manovratore in prova, di cui sessanta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967, Ufficio riscontro ferrovie, registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967 (modificata con delibere n. 18/P.2.1.1. del 15 aprile 1967, numero 31/P.2.1.1. del 23 maggio 1967 e n. 44/P.2.1.1. del 26 giugno 1967) relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967 (modificata con delibere n. 34/P.2.1.1. del 1° giugno 1967 e numero 37/P.2.1.1. del 6 giugno 1967) con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore capo Parisella ing. Luigi è nominato presidente della Commissione esaminatrice del compartimento di Venezia per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Robutti ing. Pier Giuseppe, impossibilitato ad espletare l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 4 luglio 1967

Il Direttore generale: FIENGA

(7808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 721 del 23 febbraio 1967, con il quale si approvava la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964 di cui al bando n 38/San. del 13 gennaio 1966;

Visto il proprio decreto n. 722 del 23 febbraio 1967, con il quale, tra l'altro, si nominava il dott. Longo Giacomo, vincitore della condotta medica di Binetto;

Vista la nota n. 855 del 12 maggio 1967 del comune di Binetto con la quale si comunicava che il predetto dott. Longo rinunziava alla nomina;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di altro sanitario che segue nell'ordine della graduatoria degli idonei;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicati in ordine le sedi di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Curatoli, compreso nella graduatoria di merito di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta di Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Bari, addì 13 luglio 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(8018)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1967, n. **14.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*11 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, l'ulteriore spesa di L. 300.000.000, cui si provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965. n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964.

Il precitato onere di L. 300.000.000, fa carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di L. 275.000.000 viene elevato a L. 575.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 luglio 1967

BERZANTI

(7860)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.